

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XVI.

SEDUTA DI SABATO 29 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE			
	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	170	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>) (520-8-B)	171
Congedi:		PRESIDENTE	171, 172
PRESIDENTE	170	CARONIA	171, 172
Disegno di legge (Stralcio di decreti legislativi):		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	172
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	170	AMBROSINI	172
PRESIDENTE	170	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>) (520-11-B)	173
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 (Stralcio): Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari (520-45)</i>	170	PRESIDENTE	173
PRESIDENTE	170	MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>	173
<i>Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 (Stralcio): Norme per la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche (520-46)</i>	171	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	173
PRESIDENTE	171	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
<i>Decreto legislativo 15 aprile 1949, n. 381 (Stralcio): Riordnamento dei ruoli centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (520-47)</i>	171	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>) (520-30-B)	173
PRESIDENTE	171	PRESIDENTE	173
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204 (Stralcio): Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Atto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (520-48)</i>	171		
PRESIDENTE	171		

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.</i>) (520-29-B) . . .	173
PRESIDENTE	173, 174
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore.</i>	174
MOLINAROLI	174
CAPPUGI	174
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.</i>) (520-27-B)	174
Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1091) . .	174
Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito (1094)	174
PRESIDENTE	174
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	175
PRESIDENTE	175
Decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499 (Discussione): Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari (520-42)	175
PRESIDENTE	175, 178
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	175, 178
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	176, 178
BIANCO	178

La seduta comincia alle 9,15.

CUCCHI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato.*)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna prendono parte, a loro richiesta, i deputati Caronia e Titomanlio Vittoria.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carpano Maglioli e Migliori.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520 concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente.

Continuiamo lo stralcio di decreti legislativi.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066: Estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari (520-45).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente l'estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(*E approvata.*)

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-45.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

Stralcio del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37: Norme per la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. (520-46).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-46.

Stralcio del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381: Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (520-47).

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha proposto lo stralcio del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-47.

Stralcio del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204: Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. (520-48).

PRESIDENTE. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha proposto lo stralcio del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, concernente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-48.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-8-B).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-8-B: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

La Commissione speciale del Senato ha modificato il testo approvato dalla nostra Commissione aggiungendo alcuni comma all'articolo 1, modificando l'articolo 1-bis e sostituendo l'articolo 2 con un nuovo testo.

CARONIA. La Commissione speciale del Senato ha aggiunto un comma così formulato, alla fine dell'articolo 1 del decreto legislativo:

« Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna Facoltà, coperti con titolare di ruolo ».

Inoltre ha modificato l'articolo 2, relativo all'attività didattica dei professori fuori ruolo.

L'esperienza da me fatta, quando sono stato rettore dell'Università di Roma, mi insegna che il provvedimento, con il quale si è assicurato ai professori — che al compimento del settantesimo anno di età vanno in pensione con un trattamento di fame — di godere ancora per un certo periodo dello stipendio, purché adempiano a determinati incarichi (conferenze ed altro), si basa soltanto su ragioni economiche. Accade però, e ciò si è spesso verificato, che questo gruppo di professori (talora in numero di quattro o cinque) intervenga nelle decisioni delle facoltà e pesi in modo grave sulle sorti delle facoltà stesse, pur non avendo più la cattedra, per cui l'elemento meno responsabile in molti casi finisce per avere la maggiore importanza nella vita della facoltà.

Questo è un grave inconveniente. Approfitto della modifica apportata dalla Commis-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

sione del Senato all'articolo 2 per proporre il seguente nuovo testo:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali, e conserva l'integrale trattamento economico relativo allo stato di professore di ruolo, senza le prerogative accademiche ad esso inerenti ».

In tal modo si vengono giustamente a privare questi professori del diritto di voto. Di conseguenza, approvando il mio emendamento, dovrà ritenersi abrogato il comma quarto originario dell'articolo 1.

Inoltre con il mio emendamento si ripristina anche la norma originaria dell'articolo 2, e cioè che l'attività scientifica e didattica dei professori fuori ruolo sia determinata con provvedimento del Ministro.

Secondo la dizione del Senato è invece lasciata all'arbitrio delle autorità accademiche l'assegnazione dello svolgimento di queste attività scientifiche per i professori collocati fuori ruolo. Mi sembra che questa norma possa essere pericolosa sia per la facoltà che per il professore, e pertanto propongo il testo dianzi letto, il quale garantisce anche il prestigio del Ministero che eserciterà un controllo su queste proposte delle facoltà.

Naturalmente occorrerà poi sopprimere pure il primo dei commi aggiuntivi all'articolo 1, proposti dal Senato.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il provvedimento dovrebbe essere emesso per tutti i professori o singolarmente per ogni professore?

CARONIA. Singolarmente per ogni professore, come del resto era previsto originariamente nel decreto legislativo.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono perplesso sul primo emendamento dell'onorevole Caronia, in cui è detto che il professore collocato fuori ruolo conserva l'integrale trattamento economico relativo allo stato di professore di ruolo, senza le relative prerogative accademiche. Quali sono queste prerogative accademiche?

CARONIA. In sostanza il mio emendamento elimina l'inconveniente gravissimo originato dalla partecipazione di questi professori fuori ruolo alle decisioni delle facoltà, e mantiene lo spirito della legge che si propo-

neva di assicurare a questi professori lo stipendio che godevano prima di essere collocati fuori ruolo.

PRESIDENTE. In effetti lo spirito della norma dettata per il collocamento dei professori fuori ruolo mirava a garantire ad essi il trattamento economico, ma il Tesoro fece osservare che non era possibile che essi godessero dell'intero stipendio senza una corrispettiva prestazione da parte di questi professori.

Si escogitò allora la forma delle conferenze e degli incarichi di studio e di gabinetto per giustificare il godimento dello stipendio. Gli inconvenienti denunciati dall'onorevole Caronia (il quale ha rilevato che i professori fuori ruolo intervengono nelle decisioni delle facoltà e talora hanno un peso preponderante in tali deliberazioni) effettivamente sussistono e sono indubbiamente gravi.

AMBROSINI. Allora si ricorse ad un giro farisaico, dicendo che si manteneva una funzione semplicemente per mantenere l'assegno, mentre era giusto mantenere puramente e semplicemente l'assegno.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero del tesoro potrebbe sollevare obiezioni?

PRESIDENTE. No, in quanto il Tesoro può ritenersi soddisfatto dell'articolo 2 nel quale si dice che « il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica », cioè a prestare quell'opera che rappresenta il corrispettivo dello stipendio.

Dirò poi che mi sembra molto opportuna la proposta dell'onorevole Caronia il quale vuole che il provvedimento, concernente l'assegnazione di attività scientifiche e didattiche ai professori collocati fuori ruolo, sia emesso dal Ministero della pubblica istruzione su proposta delle competenti autorità accademiche.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Caronia propone di formulare l'articolo 2 attuale secondo questo nuovo testo: .

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 proposto dall'onorevole Caronia: « e conserva l'integrale trattamento economico relativo allo stato di professore di ruolo senza le prerogative ad esso inerenti ».

(È approvato).

Di conseguenza, per coordinamento, restano abrogati il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo e il primo comma aggiunto dal Senato allo stesso articolo.

Pongo ora in votazione il secondo comma aggiunto dal Senato all'articolo 1 nel seguente testo:

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 1-bis proposto dal Senato:

« A decorrere dall'anno accademico 1950-1951 il limite di età di cui all'articolo 112, comma 6°, del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, è stabilito in anni 70 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-11-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-11-B: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sul concorso che saranno banditi negli Istituti stessi.

La Commissione del Senato ha portato lievi modifiche al testo da noi approvato.

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Propongo l'approvazione di queste modifiche che hanno carattere puramente formale.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo anch'io su queste modifiche.

PRESIDENTE. Dato che nessuno chiede la parola, passiamo alla votazione.

Pongo allora in votazione il seguente comma aggiunto dalla Commissione del Senato dopo il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 961:

« La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo ».

(È approvato).

Conseguentemente la Commissione del Senato ha così modificato l'intestazione dell'articolo 8:

Art. 8. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

All'articolo 9, n. 3, la Commissione del Senato propone il seguente nuovo testo:

« 3°) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità. (520-30-B).

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge n. 520-30-B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, è rinviata su richiesta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-29-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-29-B: Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni.

La Commissione del Senato ha commesso, riguardo alla proroga del termine, un equivoco che voglio chiarire, in quanto ha ritenuto che un termine sancito in un decreto legislativo e già scaduto non possa essere prorogato in sede di legge di ratifica. Questa obiezione potrà valere semmai per gli atti amministrativi, ma non per l'attività legislativa, perché in questa sede possiamo prorogare, accogliere ed abbreviare qualsiasi termine senza limitazioni di sorta, poiché la Commissione legislativa ha tutti i poteri dell'Assemblea, salvo gli impedimenti espressamente sanciti dalla Costituzione.

Sullo stesso argomento vi era una proposta di iniziativa parlamentare dei deputati Pisanti e Ferrarese per il mantenimento in servizio dei reduci e degli orfani nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, dal punto di vista della tecnica legislativa, era più opportuno stabilire la proroga in sede di ratifica, così come ha fatto la nostra Commissione. Credo pertanto che sia bene insistere sulla nostra precedente dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, secondo la quale l'articolo 2 del decreto legislativo n. 453, è sostituito dal seguente: « I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra nonché ai mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

L'articolo 2 del disegno di legge era così formulato:

« La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private, è prorogata fino al 31 dicembre 1951 ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Anche l'onorevole Salomone, presidente della Commissione speciale per la ratifica del Senato, mi ha manifestato questo avviso, dichiarandosi favorevole al testo approvato dalla nostra Commissione e respingendo quindi la primitiva interpretazione data dal Senato.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e delle altre norme legislative vigenti per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private è prorogata fino al 31 dicembre 1951 ».

MOLINAROLI. Dal lato tecnico non è un espediente molto opportuno.

PRESIDENTE. D'accordo, ma non abbiamo altra scelta.

CAPPUGI. E se accettassimo il testo del Senato, provvedendo alla proroga con una apposita legge?

PRESIDENTE. Temo che in questo caso troppo tempo andrebbe perduto e d'altra parte il provvedimento riveste un carattere di estrema urgenza.

Pongo allora in votazione l'articolo 1 così formulato:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonché ai mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

« La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, e delle altre norme legislative vigenti per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private è prorogata fino al 31 dicembre 1951 ».

(Sono approvati).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici, modificato dal Senato. (520-27-B). — **Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale (1091).** — **Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito (1094).**

PRESIDENTE. Per assenza del relatore, onorevole Belliardi, è rinviata la discussione del disegno di legge n. 520-27-B: Ratifica del

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

Per assenza del relatore, onorevole Schiratti, è rinviata la discussione del disegno di legge n. 1091: Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria marittima e lacuale.

Così pure è rinviata, per assenza del relatore, onorevole Codacci Pisanelli, la discussione del disegno di legge n. 1094: Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame e la discussione dei decreti legislativi contenuti nel disegno di legge n. 520.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari (520-42).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di riferire.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Le modificazioni che mi permetto di proporre, sono le seguenti:

Art. 1. — Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il medesimo trattamento di carriera compete agli insegnanti delle scuole elementari parificate tenute da Enti morali a sgravio totale, secondo l'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ».

Art. 3. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, qualificato « distinto » o « ottimo » e sempre che negli altri anni di servizio eventualmente prestato, nel quinquennio anzidetto, abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questa sia favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947 ».

So che il Ministero per la pubblica istruzione è contrario soprattutto al primo comma. Mi permetterò perciò di rispondere alle obiezioni di carattere giuridico che il Ministero ha sollevato.

Con l'aggiunta di un comma all'articolo 1 non si propone una estensione del beneficio, ma si vuol chiarire una posizione che doveva essere già chiarita dal punto di vista amministrativo, in quanto fin dal 1942 il Ministero per la pubblica istruzione non aveva chiarito, né dal punto di vista giuridico né da quello economico, la posizione dei maestri delle scuole parificate.

Mi si è obiettato che la formulazione da me proposta è antiggiuridica, in quanto le parole « a sgravio totale » non significherebbero un fatto finanziario, ma avrebbero un valore scolastico. Voglio precisare che l'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928 chiarisce questo punto. Dispone tale articolo: « Le scuole elementari tenute da corporazioni, associazioni ed enti morali, possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche o dei comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e che agli insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, le retribuzioni di cui all'articolo 82 ».

Dunque, ai sensi del citato articolo 95, gli insegnanti delle scuole parificate avrebbero avuto diritto allo stipendio legale stabilito

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

dalla tabella per la categoria a cui apparteneva la sede in cui la scuola era situata; viceversa il Ministero, con lettere del febbraio e del dicembre 1935, stabilì che ai maestri di scuole a sgravio istituite in comuni di categoria superiore alla quinta spettava lo stipendio di quinta categoria.

Pubblicata la legge 1° giugno 1942, n. 675, sull'inquadramento dei maestri elementari delle scuole statali nel gruppo *B*, ed abolite di conseguenza le cinque categorie e stabilito il principio che la carriera degli insegnanti dovesse svolgersi dal grado 12° iniziale al grado 9°, e partendo dal dato di fatto che gli insegnanti delle scuole parificate appartenevano di regola alla quinta categoria, il Ministero con circolare 23 novembre 1942, decise: « Salvo ogni diversa determinazione ed ogni miglior trattamento che gli Enti intendessero fare per proprio conto, per la carriera degli insegnanti delle scuole parificate si deve applicare la tabella *E* annessa alla legge del 1942 e la correlativa tabella n. 5, allegata alla circolare ministeriale 30 giugno 1942 ».

A chiarire l'errore commesso da parte del Ministero nell'interpretazione dei provvedimenti legislativi in favore della categoria, e alla determinazione arbitraria di carattere amministrativo, si fa notare che: nel testo unico non si parla di tabelle; la legge del 1942 abroga gli articoli 15 e 16 del decreto del 1933 in cui si dividevano le scuole in cinque categorie. Infatti nella legge del 1942 le categorie furono soppresse (articolo 1) e rimase la distinzione delle sedi in secondarie e principali. I maestri furono inquadrati nei vari gradi del gruppo *B* (articolo 5). La tabella *E*, che fu applicata agli insegnanti delle scuole parificate, si riferisce agli insegnanti delle sedi secondarie, cioè delle sedi con popolazione inferiore.

Il decreto 2 maggio 1947, n. 499, senza distinzione né di sede né di tabelle, parla della carriera degli insegnanti dal grado 12° al 9° e dal 1° luglio 1947. Infatti la carriera degli insegnanti delle scuole parificate si svolge in regime di ruoli aperti, così come si svolge la carriera degli insegnanti delle scuole di Stato. L'articolo 10, poi, del suddetto decreto annulla le disposizioni in contrasto.

Questi sono gli argomenti che desidero contrapporre alle obiezioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione e più precisamente dalla direzione generale dell'istruzione elementare.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La direzione generale dell'istruzione elementare, in merito agli

emendamenti proposti dall'onorevole Titomanlio in sede di ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, muove queste obiezioni. Secondo la legislazione vigente va osservato che: le scuole elementari parificate, pur adempiendo a una funzione che dovrebbe in via normale essere svolta dallo Stato, sono scuole che sorgono per iniziativa privata alle quali lo Stato concede il riconoscimento legale degli studi che in esse si compiono; il personale che insegna in tali scuole non dipende dallo Stato ma dagli enti che mantengono le scuole stesse; spetta ai regolamenti interni degli enti lo stabilire lo sviluppo di carriera di tali insegnanti; deve essere corrisposto dagli enti agli insegnanti uno stipendio non inferiore a quello legale; disposizione questa che, posta in relazione alla precedente, deve logicamente interpretarsi nel senso che lo stipendio legale a cui quello dei maestri delle scuole parificate non può essere inferiore allo stipendio minimo iniziale degli insegnanti delle scuole statali.

In altre parole, con le norme su indicate il legislatore ha fatto obbligo agli enti di corrispondere ai maestri delle scuole parificate uno stipendio iniziale non inferiore allo stipendio iniziale dei maestri statali, ma ha lasciato liberi gli enti stessi di disciplinare nei propri regolamenti lo sviluppo di carriera dei maestri da essi dipendenti in modo anche diverso da quello che lo Stato riserva ai propri maestri; l'osservanza della norma sopra citata è una delle condizioni essenziali per la stipulazione della convenzione e, come tale, deve essere accertata dall'Amministrazione, ma essa non costituisce alcun rapporto tra lo Stato e gli insegnanti delle scuole parificate. Il contributo che lo Stato s'impegna versare agli enti è determinato liberamente dalle parti contraenti all'atto della stipulazione della convenzione in base alle disponibilità del bilancio dello Stato (articolo 159, lettera c), non in relazione all'entità degli stipendi che saranno corrisposti dagli enti agli insegnanti, o, quanto meno, non necessariamente in relazione a tali stipendi.

Con ciò si vuol porre in rilievo che l'entità del contributo statale può variare da convenzione a convenzione senza che per questo gli enti siano autorizzati a variare l'entità dello stipendio che corrispondono ai propri insegnanti, la cui misura resta in ogni caso determinata esclusivamente dall'articolo 95 del testo unico sopra citato e dalle norme dei regolamenti interni. Non è posto agli enti l'obbligo di assumere il personale insegnante mediante pubblico concorso. Consta, anzi, che

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

la maggioranza degli enti che mantengono scuole elementari parificate non si avvale del concorso, e ciò si spiega soprattutto per le comunità religiose le quali, attraverso un pubblico concorso, potrebbero vedersi costrette ad assumere personale laico o comunque estraneo alle comunità stesse. La maggioranza degli insegnanti delle scuole parificate è quindi assunta senza concorso e confermata nell'incarico di anno in anno.

Tutto ciò premesso, giova aggiungere che la preoccupazione dell'onorevole Titomanlio riguarda soprattutto il fatto che i notevoli miglioramenti ottenuti dalla classe magistrale statale non hanno potuto essere applicati ai maestri delle scuole parificate.

L'Amministrazione cercò, come anche è stato già detto, di indurre gli enti a concedere ai loro maestri i benefici di carriera concessi ai maestri statali dalla legge 1° giugno 1942, n. 675, e, per incoraggiarli concretamente a ciò, dichiarò di essere disposta ad aumentare i propri contributi. Ma ciò non è sembrato sufficiente all'onorevole Titomanlio la quale, con l'emendamento in questione, si propone di rendere legislativamente obbligatoria una parità di trattamento tra insegnanti statali e insegnanti di scuole parificate disciplinando la carriera di questi, così come la carriera dei primi è ora disciplinata dal decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

Se questo è, come appare, lo scopo del proposto emendamento, è necessario fare alcuni rilievi sia sulla sostanza, sia sulla formulazione della disposizione in parola.

Non si comprende chiaramente se, nell'intenzione dell'onorevole proponente, l'onere derivante dalla applicazione della norma debba ricadere sugli enti ovvero sullo Stato, sia pure nella forma di maggior contributo agli enti, ovvero sull'uno e sugli altri. Nella prima ipotesi, non può non rilevarsi che l'onere riuscirebbe agli enti particolarmente gravoso e pressoché insostenibile: la maggior parte degli insegnanti, che fruisce attualmente di uno stipendio pari a quello del grado 12°, verrebbe a percepire invece uno stipendio pari a quello dei gradi 10° e 9°, e la notevole differenza di spesa, non venendo compensata da una proporzionale maggiorazione del contributo ricevuto dallo Stato, giungerebbe a raddoppiare circa la spesa sostenuta direttamente dagli enti.

Valga un esempio: data la spesa, attuale, di lire 22.000 mensili per insegnante (grado 12°), alla quale lo Stato contribuisce con lire 11.000, se l'insegnante venisse in base alla norma in esame a percepire lo stipendio di

lire 31.000 (grado 9°), l'ente, restando invariato il contributo statale, dovrà sopportare una spesa pressoché doppia di quella che sostiene attualmente (20.000 anziché 11.000).

Nelle altre due ipotesi l'onere dell'ente aumenterebbe in minor misura o resterebbe invariato, ma sorgerebbe rispettivamente un notevole (o un ingentissimo) maggior onere per lo Stato. Sempre secondo l'esempio di cui sopra: nella seconda ipotesi, fermo restando l'onere dell'ente in lire 11.000, l'onere dello Stato salirebbe da 11.000 a 20.000; nella terza ipotesi, l'onere dell'ente e l'onere dello Stato aumenterebbero entrambi da lire 11.000 a lire 15.000 ciascuno.

Come nella prima ipotesi la norma in esame riuscirebbe gravosa per gli enti, così nelle due altre ipotesi comporterebbe per lo Stato un aggravio tale che non potrebbe essere affrontato con le attuali disponibilità del bilancio di questo Ministero: dal che la necessità di interpellare il Ministero del tesoro sulla possibilità di finanziamento della disposizione in esame, anche in relazione all'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre la norma in esame tende evidentemente ad assimilare alla carriera dei maestri di ruolo statali la carriera dei maestri di ruolo nelle scuole parificate. È necessario però rilevare che solo una minima parte dei maestri in servizio nelle scuole parificate è stata assunta in ruolo dagli enti, in quanto solo pochi enti hanno proceduto alle nomine degli insegnanti mediante un concorso e hanno istituito un ruolo.

È quindi da valutare attentamente l'opportunità di una norma del genere di quella proposta, una volta che essa, anziché migliorare in ugual modo la posizione giuridica ed economica di tutta la categoria dei maestri in servizio nelle scuole parificate, verrebbe a creare una sensibile sperequazione nell'ambito della stessa categoria a favore dell'esigua minoranza assunta in ruolo dagli enti.

È, d'altra parte impossibile e tecnicamente assurdo che la carriera dei maestri appartenenti ai ruoli statali possa estendersi anche ai maestri assunti provvisoriamente dagli enti, si da concedere ad essi un trattamento a cui gli stessi maestri statali provvisori non hanno diritto.

Infine, assai poco chiara è la norma in esame allorché, riferendosi alle scuole parificate, usa la dizione: « tenute da Enti morali a sgravio totale secondo l'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ». A meno che non si tratti di una involontaria omis-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 APRILE 1950

sione, non si comprende il perché di questa ulteriore sperequazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Lei ha fatto riferimento alla questione finanziaria. Ora io devo osservare che quest'onere va a carico degli enti.

In tutta Italia gli insegnanti di queste scuole speciali sono appena 2 mila, e se vogliamo limitarci a quelli di ruolo, non si tratta di un onere di più di 100 milioni. Si potrebbe obiettare che il decreto ha decorrenza dal 1947; se nonch  si potrebbe fare una riserva nel senso di stabilire che questo beneficio sia applicato solo dall'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto stesso.

Non vi   stata nessuna legge, inoltre, che abbia voluto modificare l'articolo 95. L'articolo 95 parla chiaro.

PRESIDENTE. Penserei che sarebbe il caso di rinviare questa discussione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso anch'io che il rinvio sia opportuno, anche per dare la pos-

sibilit  all'onorevole Titomanlio di accordarsi, fin dove   possibile, con il Ministero.

BIANCO. Io anticipo il mio voto favorevole alle modifiche proposte dall'onorevole Titomanlio, perch  si tratta di venire incontro ad una categoria umile e disgraziata, ad insegnanti che per 10-15 anni vivono nelle campagne, dove spesso muoiono di malaria.

Accettiamo pure il rinvio, ma si tenga presente di non restringere sempre le questioni ai problemi di carattere economico.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la proposta di rinvio.

(E approvata).

Il seguito della discussione   rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.